

**FEDERAZIONE NAZIONALE MINISTERI**

Prot. n. 12\_700\_05\_STATALI

Roma, 20 dicembre 2005

Al Sig. Ministro della Funzione Pubblica  
On.le Mario Baccini

Egregio Signor Ministro,

come prima cosa desidero esprimerLe il più completo apprezzamento da parte della scrivente O.S. per l'impegno profuso al fine di sanare tante situazioni relative a intere categorie di impiegati pubblici, nell'intento di tutelare le loro posizioni nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Molte di queste situazioni non sono purtroppo giunte a conclusione e non hanno trovato la adeguata soluzione all'interno della legge finanziaria per l'anno 2006.

Devo quindi chiederLe di perseverare nel suo impegno, nella certezza che questo porterà al raggiungimento dei diversi obiettivi, relativamente alle questioni di seguito indicate.

Per prima cosa, vorrei ricordarLe la questione della stabilizzazione del personale comandato e fuori ruolo che permetterebbe, con un provvedimento a costo zero, di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane disponibili all'interno della P.A.

Al riguardo, si riporta il testo dell'emendamento elaborato:

“Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane esistenti, i dipendenti delle amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo, sono trasferiti, su domanda, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data del 31.12.2005, con inquadramento anche in soprannumero, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. Il personale collocato in soprannumero sarà riassorbito con le successive vacanze di organico.

Le disposizioni di cui al presente comma, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, comportano una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003.

I posti resisi vacanti per effetto delle procedure di mobilità di cui al presente comma restano assoggettati alle norme di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.

Le disposizioni di cui al presente comma non comportano oneri aggiuntivi”.

Rimane sul campo poi, la questione della ricollocazione nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore, del personale dell'Organizzazione Giudiziaria, unico, tra il personale dello stesso Ministero della Giustizia, a non aver avuto accesso ai percorsi di riqualificazione, benché svolga da anni ormai, senza riconoscimento alcuno, le funzioni superiori.

Il testo del relativo emendamento è il seguente:

1. Il Personale già appartenente ai ruoli del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del ministero della giustizia e' inquadrato a decorrere dal 1° gennaio 2005 nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore;
2. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1 si provvede attraverso l'utilizzo del fondo unico di amministrazione relativo all'organizzazione giudiziaria del ministero della giustizia.”

Altra questione irrisolta, è quella relativa alla legge 154/2005 sul disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria: dalla dirigenza, sono stati infatti esclusi i direttori degli istituti di pena minorili, creando in tal modo una grave discriminazione verso questo personale che svolge funzioni assolutamente simili per responsabilità e rischi a quelle dei direttori degli istituti di pena per adulti. L'emendamento elaborato è il seguente:

“Al personale appartenente ai ruoli del comparto ministeri e della dirigenza del Dipartimento della Giustizia Minorile spetta lo stesso trattamento giuridico ed economico, principale ed accessorio, del personale appartenente ai corrispondenti ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e si applicano le disposizioni previste dagli articoli 1, 2 e 4 della Legge 27/07/2005 n. 154 e dai relativi decreti legislativi delegati”.

Rimanendo all'interno del delicato panorama della Giustizia Minorile, merita attenzione la cronica carenza del personale appartenente al profilo di assistente di vigilanza, relativamente al quale si chiede l'assunzione di 80 unità tra quelle già in servizio da almeno tre anni nelle strutture del Dipartimento della giustizia minorile o nelle comunità convenzionate.

Il testo del relativo emendamento è il seguente:

1. Il Ministero della Giustizia, per le esigenze del Dipartimento della Giustizia Minorile, è autorizzato ad assumere n. 80 unità di personale di "Assistente di Vigilanza" - posizione economica B3, anche in temporaneo soprannumero, mediante immissione in ruolo del personale che svolge da almeno tre anni, ancorché in regime di convenzione, attività di Sorveglianza, di Assistenza e di Animazione, nei Centri di prima Accoglienza e nelle Comunità, istituiti con il D.L.vo n. 272 del 28 luglio 1989 art. 9 e 10;
2. L'immissione in ruolo dovrà avvenire mediante l'espletamento di procedura concorsuale, al fine di accertare il possesso dei requisiti e delle conoscenze relative alle funzioni da espletare;
3. All'onere economico derivante dall'attuazione del presente emendamento stimato in € 2.229.497,00 per l'anno 2006 e per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e Finanza per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

Infine, una ulteriore situazione di esclusione dall'accesso alla dirigenza penitenziaria creatasi a seguito dell'emanazione della già ricordata legge 154/2005, riguarda anche i direttori C3 reggenti dei centri di servizio sociale adulti (oggi uffici di esecuzione penale esterna): al riguardo, segue il relativo emendamento:

"Il personale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 25 luglio 2005, n. 154, comprende anche i direttori reggenti dei centri di servizio sociale per adulti, ora uffici locali di esecuzione penale esterna, i quali siano già destinatari degli effetti dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, purché preposti alla direzione degli uffici da almeno due anni."

Si vuol solo evidenziare, in conclusione, come gli ultimi tre emendamenti comporterebbero un costo per l'Amministrazione, ma assai limitato in considerazione dell'esiguo numero delle unità di personale interessate dallo stesso

Viceversa, i primi due provvedimenti, sarebbero a costo zero e contribuirebbero il primo, a sanare la situazione di circa 7.500 lavoratori già in servizio da anni e dunque risorsa umana preziosa per

l'Amministrazione e il secondo, a por fine alla vergognosa situazione che da anni discrimina i circa 43.000 lavoratori dell'organizzazione giudiziaria il quale, in un ulteriore, disperato tentativo di ottenere quanto gli spetta, sta applicando all'interno degli Uffici giudiziari di Roma, una sorta di "sciopero bianco", adempiendo in maniera fiscale e burocratica alle sole attribuzioni proprie di ciascuna posizione economica.

Questa situazione, se si estendesse agli Uffici giudiziari di tutto il Paese, determinerebbe la paralisi assoluta e totale della Giustizia in Italia.

Rimaniamo in attesa di conoscere gli esiti di quanto rappresentato, e Le rinnoviamo con l'occasione, tutta la nostra stima e la nostra gratitudine per quanto vorrà fare.

Il Segretario Nazionale  
Paola Saraceni  
(347/0662930)